



Prot. n. 8244

ORDINANZA N. 47 del 7 Ottobre 2020

OGGETTO: DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI E COLOMBI URBANI. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI MANGIME NEL PERIMETRO URBANO. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DI PICCIONI E COLOMBI.

IL VICE SINDACO F. F.

Premesso che:

- sul territorio comunale è stato rilevato un aumento di inconvenienti igienico-sanitari dovuti ad un incremento della popolazione di piccioni e colombi urbani, con stazionamento ed utilizzo come dormitorio di sottotetti, aperture o anfratti in edifici abitati o dismessi e posatoi come cavi, cornicioni o altri appoggi;
- che pervengono periodicamente lamentele per presenza di cumuli di guano e imbrattamento di strutture o strade, creando danneggiamento e degrado;
- la presenza dei piccioni e colombi presenti allo stato libero nel territorio cittadino potrebbe costituire un serio rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie, per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati, per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi;
- è diffusa l'abitudine di distribuire cibo ai piccioni e colombi e che tale condotta richiama un gran numero di esemplari nonché contribuisce, di fatto, all'aumento in modo innaturale della loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

Considerato che:

- l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari, anche da zone limitrofe, aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- il grave pregiudizio e degrado che la crescente massa di deiezioni reca all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- i rilevanti problemi di igiene e il potenziamento pericolo sanitario è determinato sia dalle deiezioni dei piccioni sia dalle eventuali carcasse degli stessi presenti su aree pubbliche e su aree private;
- tale specie domestica inselvatichita può essere veicolo all'interno dei centri urbani e degli allevamenti di ectoparassiti, alcuni dei quali vettori di patologie trasmissibili all'uomo (*salmonella typhimurium*, *salmonella enteritidis*, *ornitoti*, *borreliosi* e *toxoplasmosi*);
- piccioni e colombi nidificano dove trovano un ambiente favorevole e la presenza di cibo e quindi la prima regola per allontanarli è quella di non dar loro luogo, ove nidificare e di evitare di dar loro apporto alimentare aggiuntivo;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di contenere il numero dei piccioni e dei colombi presenti sul territorio comunale, al fine di eliminare il pericolo di trasmissione di malattie infettive, nonché il degrado degli edifici pubblici e privati e dei monumenti;



Ritenendo indispensabile la piena collaborazione dei cittadini per garantire il contenimento dell'infestazione entro termini accettabili;

Visti:

- l'articolo 32 della Legge n°883 del 23.12.1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" che assegna al Sindaco, quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per l'emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'articolo 50 del Decreto Legislativo n°267 del 2000 che definiscono le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti quale rappresentante della comunità locale;
- l'articolo 7 bis del Decreto Legislativo n°267 del 2000;

ORDINA

- a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, il divieto assoluto, di alimentare piccioni e colombi urbani presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, sia sul suolo pubblico che su aree private, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico mangimi, granaglie, scarti ed alimenti di qualsiasi genere;
- ai proprietari degli edifici e altri manufatti e a chiunque, a qualsiasi titolo, vanti diritti reali su immobili oggetto di stazionamento e nidificazione di piccioni di provvedere, a propria cura e spese, all'immediato ripristino delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, eseguendo gli interventi sotto elencati:
 - o provvedere, a propria cura e spese, e nel più breve tempo possibile, al risanamento e alla pulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato guano;
 - o provvedere a mantenere pulite da guano o piccioni /colombi morti le aree sottostanti i fabbricati;
 - o provvedere, mediante apposizione e/o schermatura di grigie o reti a maglie sottili, all'immediata chiusura di tutte le aperture e gli accessi attraverso i quali i piccioni/colombi possono ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;
 - o provvedere all'applicazione di respingitori, dissuasori di sosta e nidificazione, in plastica non cruenti, da collocarsi su tutte le sporgenze, che fungono da posatoi al fine di evitare accumuli di guano dovuti allo stazionamento dei piccioni ed altri volatili;

DISPONE

- o che copia della presente ordinanza venga trasmessa al comando di Polizia Locale del Comune di Praiano;

AVVERTE

- che il presente provvedimento sia immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Praiano e sia data diffusione mediante il sito comunale ed ha efficacia a tempo indeterminato a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- che il controllo dell'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia



COMUNE DI PRAIANO

Antica Praegianum

eseguito dal Comando di Polizia Locale e dal personale del Settore Tecnico, secondo le rispettive competenze.

- Le violazioni alla presente Ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Salerno o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 07.10.2020

Il Vice Sindaco f.f.
Dott.ssa Anna Maria Caso